

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2023, n. 37-7943

Legge regionale n. 14 dell'11 luglio 2016 e smi, art. 19 comma 3. Approvazione dei criteri per la concessione alle Agenzie di accoglienza e promozione Turistica Locale (ATL) del contributo annuale per la gestione degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT). Spesa complessiva per l'anno 2023 di euro 3.000.000,00 (cap.178788 anno 2023)



Seduta N° 416

Adunanza 18 DICEMBRE 2023

Il giorno 18 del mese di dicembre duemilaventitre alle ore 08:45 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesis Icardi, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Matteo MARNATI - Maurizio Raffaello MARRONE - Andrea TRONZANO

DGR 37-7943/2023/XI

OGGETTO:

Legge regionale n. 14 dell'11 luglio 2016 e smi, art. 19 comma 3. Approvazione dei criteri per la concessione alle Agenzie di accoglienza e promozione Turistica Locale (ATL) del contributo annuale per la gestione degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT). Spesa complessiva per l'anno 2023 di euro 3.000.000,00 (cap.178788 anno 2023)

A relazione di: Poggio

La legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 detta disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte. In particolare, l'art. 8 della predetta legge regionale, dispone di promuovere la costituzione delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) al fine di valorizzare le risorse turistiche locali, favorirne la conoscenza mediante l'attività di informazione e migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza ai turisti. Nello specifico, le ATL svolgono le seguenti attività:

- raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, organizzando e coordinando gli uffici di informazione e di accoglienza turistica (IAT);
- forniscono assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;
- promuovono e realizzano iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;
- contribuiscono alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;
- favoriscono la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
- coordinano i soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;
- promuovono e gestiscono servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci.

Nell'ambito delle attività definite dalla L.R. n. 14/2016 e smi, le ATL (art. 10) provvedono

all'istituzione degli IAT e ne danno comunicazione alla Regione, indicandone l'ubicazione, l'orario di apertura, il numero di addetti e le modalità di gestione, come previsto dall'art. 16, comma 2 della suddetta legge.

In attuazione di quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 16 della succitata L.R. 14/2016, la Giunta Regionale con DGR n. 36-5672 del 25/9/2017 ha approvato il regolamento contenente: "Disposizioni regionali relative ai requisiti minimi degli uffici di informazione e di accoglienza turistica (IAT)".

Al fine di consentire lo svolgimento delle attività degli uffici di informazione e accoglienza turistica, che costituiscono un riferimento importante ed essenziale per i turisti nonché una vetrina delle risorse turistiche locali, la legge regionale n. 14/2016 e s.m.i. prevede, all'art. 19 comma 3, che la Giunta Regionale stabilisca i criteri per la concessione di contributi annuali a favore delle ATL, soggetti titolari degli IAT, per le spese di gestione degli uffici di informazione medesimi, direttamente o indirettamente gestiti, anche attraverso la definizione di costi standard.

Richiamata la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 che stabilisce all'art. 6 comma 1 che i criteri di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, che i dirigenti osservano all'atto dell'assegnazione degli stessi, siano predeterminati dalla Giunta Regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, se non sono già stabiliti dalla legge o nei casi in cui è opportuno porre ulteriori specificazioni.

Dato atto che dall'istruttoria del settore Valorizzazione Turistica del Territorio della direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport risulta quanto segue:

è opportuno ai sensi della citata L.R.14/2016 e s.m.i. art. 19 comma 3, definire i criteri per la concessione di contributi annuali a favore delle ATL, soggetti titolari degli IAT, per le spese di gestione degli uffici di informazione medesimi, direttamente o indirettamente gestiti, anche attraverso la definizione di costi standard, come da documento allegato alla presente deliberazione, stabilendo :

1. Una quota pari al costo orario medio annuo del personale degli uffici IAT di tutte le ATL, espresso in FTE (full time equivalent), con riferimento ai rispettivi C.C.N.L., calcolato sulla base delle dichiarazioni annuali asseverate dai rispettivi professionisti di ogni singola ATL, moltiplicata il numero di dipendenti espressi in FTE.
2. Una quota fino al 33% della quota di cui al punto 1, risultante dai dati emersi dalle dichiarazioni ricevute dalle ATL relative ai costi stimati e dai costi rendicontati a consuntivo negli anni precedenti, a copertura delle spese di gestione dei singoli uffici IAT, sulla base delle disponibilità delle risorse stanziato sul pertinente capitolo del bilancio regionale.
3. La quota, di cui al precedente punto 2, per uffici IAT con sede presso OUTLET, (Settimo Torinese, Serravalle Scrivia e Vicolungo) visto il gran numero di presenze annue di visitatori, i maggiori canoni di locazione e costi di gestione, sulla base delle disponibilità delle risorse stanziato sul pertinente capitolo del bilancio regionale, è raddoppiata.
4. Qualora le risorse stanziato sul pertinente capitolo di bilancio siano insufficienti, i contributi di cui ai punti precedenti saranno ridotti proporzionalmente fino alla concorrenza dello stanziamento.

Ritenuto dunque necessario approvare, in adempimento a quanto previsto dall'art. 19, comma 3 della LR. 14/2016 e s.m.i. , i criteri per la concessione dei contributi annuali che verranno stanziati sull'apposito capitolo del bilancio regionale per gli esercizi di riferimento a favore delle ATL, per garantire la gestione degli Uffici IAT da parte delle medesime, come definiti nell'Allegato A, parte

integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Dato atto delle risorse assegnate per l'anno 2023 sul pertinente capitolo 178788/23 "Contributi all'Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte e alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (art. 14 L.R. 75/96 e art. 19 L.R. 14/2016)" del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (missione 7 programma 1 "Sviluppo e la valorizzazione del turismo") per la somma complessiva di euro 3.000.000,00.

Ritenuto pertanto, sulla base dei criteri come definiti nel citato Allegato A:

- di destinare la somma di euro 3.000.000,00 per la concessione dei contributi per l'anno 2023 alle ATL, soggetti titolari degli IAT, per le spese di gestione degli uffici di informazione, direttamente o indirettamente gestiti, ai sensi dell'art. 19, comma 3, L.R. 14/2016;

- di demandare al competente Settore Valorizzazione Turistica del Territorio della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport, l'approvazione del riparto e l'assegnazione di tali contributi secondo i criteri stabiliti dalla presente deliberazione;

- di stabilire, altresì, che nel caso in cui vengano assegnate per l'anno in corso ulteriori risorse sul capitolo 178788/23, queste verranno ripartite tra le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL), per garantire la gestione degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), sempre in conformità ai criteri approvati con la presente deliberazione.

Visti:

la Legge Regionale n. 14 dell'11 luglio 2016 e s.m.i, in particolare l'art. 19 comma 3;

il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05 maggio 2009, n. 42";

la L.R. 24 aprile 2023, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023)";

la L.R. 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025";

la L.R. 30 novembre 2023, n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2023-2025";

la D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023 "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025".

la DGR 5-7818/2023/XI, avente per oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Attuazione della Legge regionale 30 novembre 2023, n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2023-2025";

il Decreto Legislativo n. 97 del 25 Maggio 2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

il Decreto Legislativo n. 175 del 19 Agosto 2016 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*“ ;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare, in adempimento a quanto previsto dall’art. 19, comma 3 della LR. 14/2016, i criteri per la concessione dei contributi annuali che verranno stanziati sull’apposito capitolo del bilancio regionale per gli esercizi di riferimento a favore delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL), per garantire la gestione degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) da parte delle medesime, come definiti nell’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di destinare la somma di euro 3.000.000,00 per la concessione dei contributi per l’anno 2023 alle agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL), al fine di garantire la gestione degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) da parte delle medesime, in adempimento a quanto previsto dall’art. 19, comma 3 della L.R. n. 14/2016 e smi;
- di dare atto che alla copertura della somma citata si provvederà con le risorse stanziare sul pertinente capitolo 178788/23 del bilancio di previsione 2023-2025 (missione 7 programma 1 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”);
- di stabilire altresì che nel caso in cui vengano assegnate nell’anno in corso ulteriori risorse sul capitolo 178788/23, queste verranno ripartite tra le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL), per garantire la gestione degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), sempre in conformità ai criteri approvati con la presente deliberazione;
- di demandare al competente Settore Valorizzazione Turistica del Territorio della Direzione Regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport l’approvazione del riparto e l’assegnazione dei contributi per l’anno 2023 secondo i criteri di cui all’Allegato A della presente deliberazione, al fine di garantire l’ottimale gestione degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) da parte di tutte le ATL.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte” nonché dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

DGR-7943-2023-All_1-allegato_A).pdf

1.

(omissis)



Allegato

**CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNUALI A FAVORE DELLE ATL
PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI IAT, AI SENSI DELL'ART. 19 COMMA 3 DELLA L.R. N.
14/2016 E SMI.**

1. Obiettivi.

La legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 detta disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte. In particolare, l'art. 8 della predetta legge regionale, dispone di promuovere la costituzione delle Agenzie Turistiche Locali (ATL) al fine di valorizzare le risorse turistiche locali, favorirne la conoscenza mediante l'attività di informazione e migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza i turisti.

L'art. 16 comma 2 della succitata legge regionale stabilisce che le ATL provvedano all'istituzione degli IAT e ne diano comunicazione alla Regione, indicandone l'ubicazione, l'orario di apertura, il numero di addetti e le modalità di gestione.

L'art. 19, comma 3 della medesima L.R. 14/2016 e smi prevede, inoltre, che la Giunta regionale stabilisca, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 14/2014 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione), i criteri per la concessione di contributi annuali a favore delle ATL, quali soggetti titolari degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), per le spese di gestione degli IAT direttamente o indirettamente gestiti, anche attraverso la definizione di costi standard.

2. Beneficiari

Le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) titolari di Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT).

3. Criteri per l'assegnazione e la ripartizione dei contributi annuali.

I criteri di assegnazione dei contributi annuali per gli IAT vengono individuati sulla base delle dichiarazioni delle ATL, asseverate dai professionisti incaricati, relativi al costo annuale dei singoli dipendenti e sulla base dei costi sostenuti per ogni singolo ufficio IAT, nel rispetto di quanto previsto all'art. 19 comma 3 della succitata L.R. 14/2016 e smi.

Pertanto, sulla base delle risorse che verranno stanziare sull'apposito capitolo del bilancio regionale per gli esercizi di riferimento, si procederà all'assegnazione e ripartizione tra le ATL del contributo previsto dall'art. 19, comma 3 della succitata L.R. 14/2016 e smi, per la gestione degli Uffici di Informazione e accoglienza Turistica (IAT), applicando i seguenti criteri:

1. Una quota pari al costo orario medio annuo del personale degli uffici IAT di tutte le ATL, espresso in FTE (full time equivalent), con riferimento ai rispettivi C.C.N.L., calcolato sulla base delle dichiarazioni annuali asseverate dai rispettivi professionisti di ogni singola ATL, moltiplicata il numero di dipendenti espressi in FTE.
2. Una quota fino al 33% della quota di cui al punto 1, risultante dai dati emersi dalle dichiarazioni ricevute dalle ATL relative ai costi stimati e dai costi rendicontati a consuntivo negli anni precedenti, a copertura delle spese di gestione dei singoli uffici IAT, sulla base delle disponibilità delle risorse stanziare sul pertinente capitolo del bilancio regionale.

3. Per quanto riguarda gli uffici IAT con sede presso OUTLET (Settimo Torinese, Serravalle Scrivia e Vicolungo) la quota, di cui al precedente punto 2, visto il gran numero di presenze annue di visitatori, i maggiori canoni di locazione e costi di gestione, sulla base delle disponibilità delle risorse stanziato sul pertinente capitolo del bilancio regionale.
4. Qualora le risorse stanziato sul pertinente capitolo di bilancio siano insufficienti, i contributi di cui ai punti 2 e 3 saranno ridotti proporzionalmente fino alla concorrenza dello stanziamento.

4. Modalità di liquidazione del contributo per gli IAT

Il contributo determinato secondo i criteri di cui al **punto 3** e sulla base delle risorse stanziato in bilancio, verrà liquidato in due tranches.

- ◆ Un anticipo pari al 50% del contributo totale assegnato a seguito di presentazione di:
 - ❖ Richiesta di erogazione dell'anticipo di contributo, firmata digitalmente, da parte delle ATL da inviarsi al Settore Valorizzazione turistica del territorio della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei – Turismo e Sport a mezzo PEC all'indirizzo **fondieuropei@cert.regione.piemonte.it**, entro le scadenze che verranno indicate nei provvedimenti dirigenziali di impegno e assegnazione del contributo annuale.

La richiesta dovrà essere corredata da:

- previsione dei costi di gestione degli IAT di competenza per l'anno di riferimento;
 - comunicazione di cui al comma 2, art. 16 della Legge regionale n. 14/2016 e smi. Per la trasmissione dei dati inerenti gli IAT occorre utilizzare l'apposito modello predisposto e già inviato alle ATL dal Settore Valorizzazione Turistica del territorio della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei – Turismo e Sport. Si evidenzia che tale comunicazione dovrà essere trasmessa ogni qualvolta ci siano delle variazioni.
- ◆ Saldo pari al 50% o minor importo (nel caso di minori spese sostenute e rendicontate dall'ATL) da erogarsi a seguito di presentazione di:
 - ❖ Richiesta di erogazione del saldo del contributo, firmata digitalmente, da parte delle ATL da inviarsi alla Direzione Promozione della Cultura Turismo Sport a mezzo PEC all'indirizzo **fondieuropei@cert.regione.piemonte.it**, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
 - ❖ Elenco dettagliato delle spese sostenute, con gli estremi dei documenti contabili di riferimento e la relativa descrizione, data e modalità di pagamento. Tali spese dovranno essere pagate con strumenti di pagamento tracciabili (ad. es. bonifico bancario/postale, assegno circolare, carta di credito/bancomat intestati alla società). Pertanto, non sono ammesse a giustificazione del contributo concesso pagamenti effettuati tramite contanti. Non sono ammesse, inoltre, compensazioni tra fatture. Tutti i documenti di spesa rendicontati dovranno essere quietanzati;

La liquidazione del saldo del contributo è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, capo III, sezione , "Norme in materia di dichiarazione sostitutiva" sottoscritta dal legale rappresentante della società secondo il modello che verrà definito dal settore regionale competente.

Tale dichiarazione dovrà essere corredata da:

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'A.T.L.;
- dichiarazione che la spesa finale dichiarata, di cui all'allegato rendiconto, afferisce ai costi di gestione degli IAT;

- che tutte le attività e gli affidamenti per l'acquisizione di beni, servizi e forniture sono stati effettuati nel rispetto e osservanza delle norme in materia di contratti pubblici e trasparenza;
- che la società non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;
- che le spese indicate "nell'elenco delle spese sostenute" per ottenere il contributo di cui al presente atto non sono state, e non saranno, oggetto di richiesta e/o di rimborso da parte di qual si voglia altro soggetto pubblico o privato che sia.
- prospetto riepilogativo di tutti i dipendenti dell'ATL con indicazione del costo orario, totale retribuzione corrisposta, riparto delle ore e relativa percentuale per ciascuna delle attività a cui gli stessi sono stati dedicati mensilmente (IAT, progetti, eventi, etc).

Il contributo liquidato non potrà eccedere la spesa sostenuta e rendicontata.

5. Spese ammissibili

Le spese ammissibili a contributo sono le seguenti :

- Personale
- Affitti locali, utenze
- Manutenzione e gestione sito internet (quota parte uffici IAT)
- Produzione materiale promozionale cartaceo e digitale
- Acquisto di attrezzature funzionali all'attività dello IAT il cui costo sia inferiore o uguale a 516,46 euro (o.f.e) purché a bilancio siano totalmente imputate all'anno di acquisto.

6. Spese non ammissibili

Non rientrano nella spesa ammissibile l'acquisto di beni strumentali, spese per investimenti materiali e immateriali, lavori, acquisto di attrezzature il cui costo sia superiore a 516,46 euro (o.f.e), imposte e tasse, l'I.V.A se non costituisce un costo per l'ente.